

Codice DB1509

D.D. 20 marzo 2013, n. 130

Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati - periodo 2008_2014 di cui alla D.g.r. 13 - 9531 del 2/9/08 e s.m.i.: presa d'atto delle indicazioni generali per la predisposizione dei bandi relativi al periodo 2013 - 2014 inerenti i Piani Formativi di Area.

Vista la Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – periodo 2008_2014 approvata mediante la D.g.r. 13 – 9531 del 2/9/08 e da ultimo modificata con la D.g.r. n. 28 – 5151 del 28/12/12 (di seguito Direttiva Occupati) recante gli indirizzi alle Province per l’esercizio delle funzioni conferite ex L.R. 44/00 art. 77;

considerato che, al fine di garantire continuità nello sviluppo della programmazione comunitaria, consentire omogeneità dei flussi informativi ed assicurare all’utenza uniformità e semplificazione delle procedure, le Amministrazioni Provinciali hanno ritenuto di aggiornare le indicazioni generali concordate per la predisposizione dei bandi inerenti le diverse tipologie di attività riferite alla Direttiva Occupati in oggetto;

vista la propria determinazione n. 514 del 17/11/08 mediante la quale a suo tempo si è preso atto di un primo documento di indicazioni generali concordate per la parte riguardante gli interventi identificati come Piani Formativi di Area;

conclusa l’elaborazione di un secondo documento di indicazioni generali concordate in relazione all’esigenza di predisporre i bandi per la presentazione dei Piani Formativi di Area per il periodo 2013-2014, posto in allegato “A” quale parte integrante della presente Determinazione;

si rende necessario prendere atto del suddetto documento.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001;

vista la L.R. n.23/2008;

vista la L.R. n.7/2001;

in conformità con gli indirizzi in materia previsti dalla Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – periodo 2008_2014 approvata mediante la D.g.r. 13 – 9531 del 2/9/2008 e s.m.i.;

determina

- di prendere atto delle indicazioni generali per la predisposizione dei bandi relativi al periodo 2013 - 2014 inerenti le attività riferite alla Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – periodo 2008_2014 approvata mediante la D.g.r. 13 – 9531 del 2/9/2008 e s.m.i., per la parte riguardante gli interventi identificati come Piani Formativi di Area, che le Amministrazioni Provinciali, cui sono conferite ex L.R. 44/2000 art. 77 le funzioni amministrative gestionali in materia di formazione professionale, hanno inteso concordare così come riportate nel documento posto in allegato “A” quale parte integrante della presente Determinazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato



Allegato "A"

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Settore Programmazione dell' Attività Formativa

INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE

TRA LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

per la predisposizione dei

BANDI PROVINCIALI Periodo 2013 - 2014

inerenti le attività riferite alla

DIRETTIVA

relativa alla

**FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI
2008 - 2014**

PIANI FORMATIVI DI AREA

LINEEOCC_2013_2014_PFA



REGIONE
PIEMONTE

FSE per il futuro

www.regione.piemonte.it/europa



DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 2 di 34

PREMESSA

Il presente documento reca le indicazioni generali per la predisposizione dei Bandi Provinciali 2013/2014 inerenti la chiamata dei progetti formativi destinati ai lavoratori occupati e classificabili come Piani Formativi di Area secondo le condizioni previste dalla Direttiva Occupati 2008-2014 approvata dalla Giunta Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 13 – 9531 del 02/09/2008 e s.m.i..

La Direttiva opera nel rispetto della normativa comunitaria in materia degli aiuti di stato di cui al Regolamento CE 800/2008 pubblicato sulla G.U.U.E. 28/12/2006 n.L379.

Le indicazioni di cui al presente documento sono concordate tra le Province al fine di garantire continuità nello sviluppo della programmazione comunitaria e regionale, omogeneità dei flussi informativi ed assicurare all'utenza uniformità e semplificazione delle procedure; sono oggetto di presa d'atto da parte della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte (di seguito Direzione regionale I.FP.L.).

I Bandi Provinciali sono organizzati secondo gli argomenti di cui al presente indice

	PREMESSA	2
Cap. 1	DEFINIZIONI	4
	a) Azioni finanziabili / Aree di riferimento / Soggetti interessati	4
	b) Modalità di costituzione e di realizzazione dei P.F.A.	5
	c) Soggetti promotori dei P.F.A.	5
	d) Committenti	6
	e) Destinatari delle azioni	6
	f) Soggetti attuatori-beneficiari dei contributi	7
	g) Determinazione della localizzazione dei committenti	7
	h) Definizione delle dimensioni di impresa/ente	8
Cap. 2	DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI	8
	a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi di riferimento	6
	b) Termini di realizzazione dei P.F.A. e limiti di durata degli interventi	9
	c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli	10
Cap. 3	RISORSE	11
	a) Risorse disponibili	11
	b) Riparto delle risorse per periodo di avvio degli interventi	11
	c) Riduzioni di stanziamento	11
	d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato	11
Cap. 4	LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI	13
	a) Costi ammissibili	13
	b) Unità di Costo Standard per la determinazione dei preventivi di spesa	13
	c) Preventivo di spesa relativo ai P.F.A.	14
	d) Preventivo di spesa relativo alla singola edizione	14
	e) Determinazione del contributo pubblico, del cofinanziamento privato e dei limiti di cumulo	15
Cap. 5	INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI	15
	a) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari	15
Cap. 6	PRIORITA'	16
	a) Priorità generali	16
	b) Priorità specifiche provinciali	16

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. – 2013 - 2014	Pagina 3 di 34

Cap. 7	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.A.	16
	a) Presentazione delle domande di approvazione del P.F.A.	16
	b) Documentazione facente parte integrante della domanda	17
	c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda	18
Cap. 8	VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.A.	19
	a) Verifiche di ammissibilità della domanda	19
	b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi	20
	c) Nucleo di valutazione	20
	d) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza	20
	e) Criteri di valutazione di merito	21
	f) Formazione delle graduatorie ed approvazione dei P.F.A.	22
	g) Attività escluse	22
Cap. 9	DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DELLE EDIZIONI CORSUALI	23
	a) Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali	23
	b) Documentazione facente parte integrante della richiesta	23
	c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla richiesta	25
	d) Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali	25
	e) Correzioni d'ufficio	26
Cap. 10	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	26
	a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative	26
	b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi	26
	c) Variazioni in corso d'opera	27
	d) Certificazione delle competenze acquisite	28
	e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione dei PFA	28
	f) Controllo e rendicontazione	29
	g) Pubblicizzazione delle attività	30
	h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue	30
	i) Penalità	30
	l) Scadenza dell'autorizzazione	31
Cap. 11	DISPOSIZIONI FINALI	32
	a) Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione	32
	b) Stipulazione dell'atto di adesione	32
	c) Flusso finanziario	32
	d) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare	33
	e) Rifinanziamento/proroga del Bando	33
Cap. 12	INFORMATIVA	33
	FAC-SIMILE DI LETTERA DI COMMITTENZA (Par 9b – punto 2)	34

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 4 di 34

1) DEFINIZIONI

1a) Azioni finanziabili / Aree di riferimento / Soggetti interessati

Si definisce **Piano Formativo di Area (P.F.A.)**, finanziabile a valere sui fondi di cui al presente Bando, l'azione costituita da più interventi formativi aggregati e tra loro coordinati, di norma a carattere pluriaziendale, finalizzati al perfezionamento delle competenze dei **lavoratori occupati**, e volti a perseguire obiettivi comuni di sviluppo del tessuto economico produttivo attraverso la riqualificazione delle risorse umane in una determinata Area di riferimento.

L'Area è intesa come aggregazione di tipo:

T) territoriale, qualora identifichi una zona corrispondente al territorio di uno o più Comuni della provincia di **xxxxxxxxxxxxxxxx** in cui sono localizzate le imprese/enti potenzialmente committenti degli interventi e nell'ambito del quale si intendono realizzare gli obiettivi del Piano;

S) settoriale, qualora identifichi uno specifico settore/comparto produttivo nell'ambito del quale si intendono realizzare gli obiettivi del Piano; in tal caso i potenziali committenti devono appartenere al settore/comparto in oggetto;

P) professionale, qualora si identifichi una specifica professionalità/competenza comune a realtà aziendali anche tra loro differenti, il cui sviluppo è funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano.

Ciascun Piano Formativo di Area:

- è sostenuto da un **soggetto promotore** e da eventuali soggetti sostenitori rappresentativi i quali ne documentano la rispondenza alle esigenze delle imprese/enti rappresentati, ai cui lavoratori sono destinati gli interventi formativi; il promotore si fa garante della realizzazione degli interventi medesimi;
- è indirizzato a **imprese/enti terzi committenti** che, aderendo al piano, usufruiscono dell'azione formativa per i propri addetti;
- ha come **destinatari** i lavoratori occupati alle dipendenze delle suddette imprese/enti terzi committenti;
- è presentato da un **soggetto attuatore** che, in quanto **beneficiario dei contributi** assume per conto del promotore l'impegno a realizzare gli interventi a favore dei committenti.

Ciascun P.F.A. è sottoscritto congiuntamente dal soggetto promotore e dal soggetto attuatore.

Ciascun Piano Formativo di Area comprende più interventi che assumono la forma di **corsi di formazione indiretta** comprensivi di progetto didattico ed operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati e preventivo di spesa; detti corsi possono essere svolti in edizioni di tipo **"strutturato"** (edizioni del corso per gruppi di allievi con caratteristiche omogenee).

Nell'ambito del P.F.A. i **corsi**, in edizione strutturata, possono essere svolti presso l'Agenzia/Consorzio attuatore del Piano o nella impresa/ente committente presso cui operano i lavoratori con utilizzo di strutture e strumentazione appositamente dedicate.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 5 di 34

1b) **Modalità di costituzione e di realizzazione dei P.F.A.**

Il Piano Formativo di Area si sviluppa attraverso tre fasi distinte: la proposta generale iniziale, la successiva definizione di dettaglio delle edizioni corsuali e la realizzazione delle attività.

La proposta iniziale contiene gli elementi descrittivi del Piano che ne definiscono la motivazione, l'area di riferimento, gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie di soggetti coinvolti, le modalità operative ed i termini di realizzazione; contiene inoltre un insieme di proposte di corsi tra loro differenti, concorrenti al conseguimento degli obiettivi prefissati, per ognuna delle quali sono definiti il titolo, la durata in ore, i contenuti formativi ed il numero complessivo di lavoratori che vi potranno partecipare durante l'attuazione del Piano.

In relazione a tali elementi e sulla base del sistema parametrico (Unità di Costo Standard) di cui al successivo paragrafo 4b) viene attribuito un valore economico massimo a ciascun corso; l'insieme di tali valori costituisce il valore massimo del P.F.A. (parte economica della domanda). Il P.F.A. e i corsi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione.

La definizione di dettaglio precede l'inizio delle attività e consiste, per i soli P.F.A. approvati, nella definizione delle singole edizioni di ciascun corso. Avviene quando sono identificate: la sede, le imprese/enti committenti ed i relativi allievi partecipanti alla specifica edizione, la quale quindi può essere avviata. **Al momento della richiesta di attivazione di un'edizione corsuale la relativa sede interessata deve essere accreditata.**

In relazione ai committenti, ai partecipanti ed alle rispettive caratteristiche, sempre sulla base del suddetto sistema parametrico, ed in applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, (Reg. CE 800/2008 del 06/08/2008) viene quantificato il contributo massimo erogabile per la singola edizione ed il relativo cofinanziamento privato, definiti per committente. La definizione di dettaglio di ciascuna edizione è oggetto della verifica di congruenza con il Piano approvato e si conclude con l'autorizzazione ad avviare l'attività.

Possono essere autorizzate più edizioni di un corso fino all'esaurimento dell'importo destinato alle spese per la formazione approvato per il corso stesso.

La realizzazione delle attività consiste nell'attivazione, esecuzione e gestione delle edizioni corsuali nel rispetto delle condizioni del presente Bando e delle vigenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali.

Il finanziamento del Piano Formativo di Area avviene mediante l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata in ciascuna delle edizioni corsuali strutturate, in termini di durata e partecipazione, a parziale copertura di spese sostenute, nei limiti di cui al presente Bando e nel rispetto delle intensità previste dal Reg CE 800/08.

1c) **Soggetti promotori dei P.F.A.**

Possono essere promotori dei Piani Formativi di Area esclusivamente i seguenti soggetti:

- **un'Associazione dei datori di lavoro** rappresentata nell'ambito CNEL- Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, presente sul territorio provinciale/regionale;
- **un Ente Bilaterale** presente sul territorio provinciale/regionale;
- **un Distretto Industriale** di cui alla L.R 22/11/2004 n. 34 localizzato in provincia di xxxxxxxxxxxxxxxx;
- **un Polo formativo per l'I.F.T.S.** di cui alla D.g.r. n. 40-633 del 01/08/2005 istituito con D.D. n. 168 del 29/11/2007 localizzato in provincia di xxxxxxxxxxxxxxxx o con quest'ultima funzionalmente collegato;
- **un Polo di innovazione** istituito ai sensi della D.g.r. n. 25-8735 del 05/05/2008 localizzato in provincia di xxxxxxxxxxxxxxxx.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 6 di 34

1d) *Committenti*

Possono essere committenti delle edizioni dei corsi presenti nel P.F.A. **imprese private e pubbliche ex L.R. 63/95 art.11, 1° comma, punto d)**, ed in generale datori di lavoro ad esse assimilabili, **localizzate in provincia di xxxxxxxxxxxxxx**, per la formazione di lavoratori in esse occupati; si intendono compresi nella presente definizione Enti, Associazioni, Fondazioni, Studi professionali, Agenzie per il lavoro di cui al D. Lgs. 10/9/2003 n. 276, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.

Per i soli PFA finanziati con i fondi di cui alla Legge 236/93 possono essere committenti delle edizioni dei corsi le **imprese ex L.R. 63/95 art.11, 1° comma, punto d)**, assoggettate al contributo di cui all'art. 22 della Legge 160/1975 relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'INPS, così come modificato dall'art. 25 della Legge 845/1978 e s.m.i.

In via eccezionale, per i soli Piani settoriali e professionali, ed a fronte di adeguata motivazione, possono essere committenti delle edizioni dei corsi finanziati nel P.F.A. imprese/enti localizzate in altra provincia piemontese, purché la maggior parte delle imprese/enti committenti sia localizzata in provincia di xxxxxxxxxxxxxx o, in caso di parità tra committenti, purché la maggior parte dei lavoratori appartenga alle imprese/enti localizzati in provincia di xxxxxxxxxxxxxx.

Le imprese/enti committenti sono assoggettate alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato.

Non sono incluse tra i committenti delle azioni di cui al presente Bando le Pubbliche Amministrazioni.

1e) *Destinatari delle azioni*

Sono destinatarie delle azioni di formazione di cui al presente Bando le seguenti categorie di lavoratori:

- Lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base.
- Lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche.
- Quadri e dirigenti.
- Agenti, lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato, inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto, previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n. 276.
- Titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti.
- Professionisti iscritti ai relativi albi.

Le azioni svolte ai sensi del presente Bando alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato possono integrare, ma non sostituire, l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.

Nell'ambito dei destinatari di cui alla tipologia d), nei confronti dei quali l'impresa/ente committente abbia stipulato un contratto nelle forme previste dalla legislazione di riferimento, alla voce "Agenti" si intendono compresi :

- Agenti di commercio e/o rappresentanti.
- Agenti di assicurazione e Broker.
- Agenti di affari in Mediazione.
- Agenti di prodotti finanziari.

Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui al presente Bando, in quanto soggetti di specifiche misure di intervento a valere su altri provvedimenti :

- **i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in deroga o in mobilità;**
- **i lavoratori autonomi titolari di partita IVA** (qualora non siano professionisti iscritti ai relativi albi);
- **il personale degli organismi di formazione ex art.11 L.R. 63/95;**

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 7 di 34

- il personale dei **Soggetti Accreditati per il Servizi al Lavoro ai sensi della D.g.r. n. 30 – 4008 del 11/6/12**

Non sono inoltre inclusi:

- i **soci non lavoratori di cooperative (soci di capitale);**
- i **lavoratori della Pubblica Amministrazione.**

Sono confermate le ulteriori specifiche limitazioni previste per i destinatari di azioni finanziate con risorse ex L.236/93 dai rispettivi Decreti ministeriali di attuazione.

1f) Soggetti attuatori - Beneficiari dei contributi

Possono essere soggetti attuatori di P.F.A. e come tali beneficiari dei contributi di cui al presente Bando le seguenti categorie di operatori:

- **Consorzi di imprese ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punto d)**, che nell'ambito del P.F.A. siano chiamati a formare lavoratori occupati presso le imprese ad essi consorziate e localizzate in provincia di **xxxxxxxxxxxxxxxx**;
- **Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c), inclusa Città Studi spa** che nell'ambito del P.F.A. siano chiamate a formare occupati presso le imprese private e pubbliche localizzate in provincia di **xxxxxxxxxxxxxxxx**;
- **Raggruppamenti Temporanei (R.T)** tra Agenzie formative (art.11- a, b, c), come sopra definite; ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'Agenzia Formativa come sopra definita, gli Atenei localizzati in Piemonte possono partecipare alle suddette eventuali R.T..

Le Agenzie formative ed i Consorzi di imprese attuatori degli interventi previsti dai P.F.A. e, per le R.T., i capofila e tutti i componenti che erogano formazione, devono essere accreditati ai sensi delle normative nazionali (**D.M. 166 del 25/5/01**) e delle **disposizioni regionali vigenti in materia di accreditamento delle sedi formative.**

In particolare devono essere accreditati per le attività relative alla macrotipologia C) Formazione Continua; ove fosse adottata una metodologia di formazione a distanza ovvero fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, devono essere accreditati anche per la tipologia t. F.a D e per la tipologia t.H.

La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa si intende localizzata sul territorio della Provincia a cui viene presentata la domanda; inoltre, qualora venga utilizzata una sede occasionale, quest'ultima deve essere localizzata nella medesima provincia della sede operativa accreditata che ne è responsabile.

NOTA: inserire gli eventuali casi in cui tali sedi possano essere diversamente localizzate

Il possesso dei requisiti di accreditamento della sede (o delle sedi) operativa presso cui l'operatore attuatore gestirà i corsi è accertato successivamente all'approvazione del piano, in occasione di ciascuna richiesta di attivazione di edizioni corsuali e **costituisce condizione inderogabile per la relativa autorizzazione.**

1g) Determinazione della localizzazione dei committenti

Con la definizione di "**Impresa localizzata in provincia di xxxxxxxxxxxxxx**", anche considerata nel senso estensivo di cui al paragrafo 1d), si intende un committente che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, **abbia una o più unità locali nella suddetta provincia.**

Per "**Lavoratori destinatari**" dell'intervento formativo (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 1e) di cui sia beneficiaria l'impresa/ente committente, si intendono quelli **impiegati/operanti nelle suddette unità locali.**

Le presenti definizioni si applicano a ciascun committente.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 8 di 34

1h) Definizione delle dimensioni di impresa/ente

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003, recepita dal Reg.(CE) 800/08 del 6/8/2008 – Allegato I) in relazione al numero di addetti ed alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita dalle seguenti sottocategorie:

- nella categoria delle PMI si definisce **media impresa** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva appartenenza ad una delle suddette categorie è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato Regolamento

Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi.

La suddetta classificazione si applica anche agli enti privati assimilabili alle imprese.

2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

2a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi di riferimento

I P.F.A. sono costituiti da azioni relative all'asse I "Adattabilità" così come definito nel POR FSE per l'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione", e finanziabili sul territorio della provincia di **xxxxxxxxxxxxxxxx**; riguardano altresì le attività ascrivibili all'art. 9 della Legge 19/7/1993 n. 236 declinate dai provvedimenti di attuazione ad essa relativi (Asse VII – Sostegno all'occupazione)

Obiettivo specifico a) "Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori"

Attività 4 – "Piani Formativi di Area o interventi analoghi volti a sostenere attraverso l'azione formativa specifici programmi di sviluppo regionale".

Azioni ammissibili:

I. a. 4. 01 - Piani Formativi di Area

Modalità di intervento

Sono finanziabili nelle presenti azioni esclusivamente i corsi strutturati.

Oggetto

- 1) formazione organizzativo – gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, nonché al conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle normative vigenti;
- 2) formazione informatica e linguistica;

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 9 di 34

- 3) formazione tecnico – tecnologico - produttiva, finalizzata allo sviluppo delle tecniche e tecnologie produttive in senso lato ed alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

Destinatari

Lavoratori appartenenti alle tipologie del paragrafo 1e).

Operatori aventi titolo

Operatori appartenenti alle categorie del paragrafo 1f).

=====

Obiettivo specifico p): "Aggiornamento delle competenze dei lavoratori e sviluppo della competitività delle imprese"

Azioni ammissibili

VII.p.1.03 - Piani Formativi di Area (L.236/93)

Modalità di intervento

Sono finanziabili nell'ambito della presente azione esclusivamente i corsi strutturati.

Oggetto

- 1) formazione organizzativo-gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, nonché al conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle normative vigenti;
- 2) formazione informatica e linguistica;
- 3) formazione tecnica/tecnologico-produttiva, finalizzata allo sviluppo di tecniche/tecnologie produttive in senso lato, alla conduzione di impianti, attrezzature, macchinari, o alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

Destinatari

Lavoratori appartenenti alle categorie a), b), c) e d) (esclusi gli agenti) del paragrafo 1e),

Operatori aventi titolo

Operatori appartenenti alle categorie del paragrafo 1f).

2b) Termini di realizzazione dei P.F.A. e limiti di durata degli interventi

A partire dalla data di approvazione del P.F.A. l'operatore può dare inizio ai corsi in esso compresi attivandone una o più edizioni anche differite nel tempo, in relazione alle esigenze organizzative proprie e/o delle imprese/enti committenti; l'avvio di ciascuna edizione è soggetto ad autorizzazione provinciale.

Trascorsi 7 mesi dall'approvazione il Piano Formativo di Area si intende concluso e tutte le attività che lo costituiscono si considerano terminate; le edizioni corsuali eventualmente iniziate dopo tale scadenza non sono riconosciute ai fini della realizzazione del Piano né ai fini del relativo finanziamento. Analogamente non sono



DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 10 di 34

riconosciute a consuntivo le parti di attività realizzate successivamente a tale scadenza, salvo specifica deroga.

Nel conteggio del periodo di svolgimento del P.F.A non si considera il mese di agosto.

I Piani Formativi di Area finanziabili nell'ambito del presente Bando possono essere costituiti esclusivamente da **corsi di durata compresa tra un massimo di 60 ore ed un minimo di 16 ore**; per i corsi di contenuto tecnico operativo la durata massima può essere elevata a 100 ore.

Costituiscono eccezione i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista dalle normative medesime.

2c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non si considerano ammissibili nell'ambito dei P.F.A. di cui al presente Bando:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di base per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
- i corsi per addetti ai servizi di controllo per attività di intrattenimento
- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui all'art. 36 del DLGS 81/08 e s.m.i.;
- i corsi riguardanti le tecniche di survival.

Non sono altresì finanziabili ai sensi del presente Bando, in quanto oggetto di specifiche misure di intervento a valere su altri provvedimenti, i corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) ex D.lgs 81/08.

L'ammissibilità di attività formative assoggettate a normative specifiche (patenti di mestiere), e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) è subordinata al pieno rispetto delle disposizioni di cui alle normative medesime e, ove previsto, all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa medesima.

Ferme restando le limitazioni previste al paragrafo 1f) per i beneficiari dei contributi ed al paragrafo 1e) per i destinatari delle azioni, **si considerano finanziabili sulle azioni di cui al presente Bando i moduli didattici integrativi per il conseguimento della qualifica O.S.S.** da parte di occupati in possesso di titoli professionali ed esperienza pregressa riconosciuta (durata massima 200 ore) **e i corsi per Direttori di comunità socio-sanitarie** (durata 212 ore di cui 200 ore di corso e 12 ore di esame) per occupati nella funzione; tali interventi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla D.g.r. xx-xxxxxx del xx/xx/13.

NOTA: inserire gli estremi dei provvedimenti di disciplina di tali interventi

Ferme restando le limitazioni previste al paragrafo 1f) per i beneficiari dei contributi ed al paragrafo 1e) per i destinatari delle azioni, **si considerano finanziabili sulle azioni di cui al presente Bando i corsi in materia di sicurezza elencati nella vetrina dei percorsi standard regionali.**

NOTA: inserire i riferimenti di pubblicazione della vetrina

Per la presentazione di tali percorsi è obbligatorio nella redazione del PFA, riferirsi alla corretta denominazione del percorso in quanto stabilita da normative nazionale e/o regionali.

I soggetti attuatori che intendono proporre Piani Formativi d'Area contenenti tali denominazioni devono attenersi alle indicazioni di cui al punto 9a) del presente bando.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 11 di 34

3) RISORSE

3a) Risorse disponibili

Sono attribuite al presente Bando risorse pubbliche per complessivi Euro **XXX.XXX,XX=** derivanti dalla dotazione del P.O.R. FSE Obiettivo 2 – Competitività regionale e occupazione – per il periodo 2008-2014 e da una quota parte della dotazione prevista dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 202/CONT/V/2010 del 20/12/2010.

TABELLA 1) – Bando occupati 2013-2014 PFA - Ripartizione delle risorse per azione		
Azione	Descrizione	Disponibilità (fondi pubblici)
I.a.4.01	Piani Formativi di Area o altri interventi analoghi	xxx
VII.p.1.03	Piani Formativi di Area (L. 236/93)	xxx
Totale		xxx

3b) Riparto delle risorse per periodo di avvio degli interventi

NOTA: inserire l'eventuale riparto delle risorse per sportello di presentazione con la specificazione delle modalità di eventuale compensazione tra sportelli.

3c) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali e/o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Provincia potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

In applicazione delle norme comunitarie per gli aiuti di stato e in particolare del Reg. (CE) n° 800/08 del 06/08/2008 relativamente agli aiuti per la formazione (artt. 38 e 39), **qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti**, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, **è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese.**

La quota è definita in relazione alla propria dimensione, nonché al tipo di formazione erogata e **non può essere inferiore ai valori indicati dalla tabella 2).**

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 12 di 34

Tab. 2) – Bando occupati 2013-2014 – PFA– Quota minima di cofinanziamento privato

	Formazione specifica	Formazione generale
Grandi imprese	75 %	40 %
Medie imprese	65 %	30 %
Piccole e micro imprese	55 %	20 %

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 20%, le percentuali suindicate sono ridotte del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati, (fatte salve le esclusioni di cui al paragrafo 1e):

- Persone che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi;
- Persone che non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- Lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- Adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- Lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità di genere maggiore del 25% rispetto alla media nazionale;
- Appartenenti a minoranze etniche che necessitano dello sviluppo delle proprie competenze linguistiche, formative o professionali per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- Lavoratori riconosciuti disabili ai sensi di legge;
- Portatori di impedimenti accertati di tipo fisico, mentale o psichico.

La disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese e/o a titolari di PMI, dipendentemente dalle rispettive finalità e contenuti, in:

- **interventi di formazione specifica**, i quali comprendono insegnamenti direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, tali da conferire qualifiche non trasferibili o limitatamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
- **interventi di formazione generale**, i quali comprendono insegnamenti non direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, e che conferiscono qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;

Ai fini del presente Bando **la formazione, indiretta, rivolta a lavoratori e/o a titolari di una medesima impresa/ente, si considera intervento di formazione specifica.**

Le azioni formative per le quali preventivamente sia stata prevista la certificazione finale pubblica della qualifica/abilitazione/idoneità o delle competenze, una patente di mestiere o le azioni di formazione indiretta organizzate in corsi strutturati pluriaziendali, che prevedano la contemporanea presenza in qualità di allievi di lavoratori e/o titolari appartenenti a due o più imprese diverse, anche se del medesimo settore produttivo si considerano interventi di formazione generale.

Sulla base delle premesse del Reg.(CE) 800/08 del 6/8/2008 (Considerandum n. 63) ed in relazione all'esigenza di promuovere le azioni volte a favorire uno sviluppo sostenibile, sono inoltre ascrivibili a formazione generale gli interventi relativi alla gestione e all'innovazione in campo ambientale nonché alle tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili; sono altresì considerati interventi di formazione generale i corsi inerenti la sicurezza sul lavoro.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 13 di 34

I contributi di cui al presente Bando non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di ricupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune (Clausola Deggendorf).

Effetto di incentivazione: l'articolo 8, comma 3 del Regolamento (CE) n. 800/08 condiziona la concessione di aiuti alle grandi imprese alla verifica di una specifica documentazione da queste prodotta da cui si dimostri la soddisfazione di uno o più dei seguenti criteri:

- a) un aumento significativo per effetto dell'aiuto delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) un aumento significativo per effetto dell'aiuto della portata del progetto o dell'attività;
- c) un aumento significativo per effetto dell'aiuto dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

4a) Costi ammissibili

Considerati i principi di cui alla D.g.r. n. 25-12513 del 9/11/09 e tenuto conto di quanto previsto dalla regolamentazione sulle "Opzioni di semplificazione" di cui all'art. 11 punto 3 (b) (ii) del Reg. CE 1081/2006, come modificato dal Reg. CE 396/2009, per la gestione economica delle attività connesse alla formazione previste dal presente Bando è adottata l'unità di costo standard (di seguito U.C.S.) per ora per allievo.

Le spese di retribuzione degli allievi in formazione sono gestite a costi reali.

4b) Unità di costo standard per la determinazione dei preventivi di spesa

Il calcolo del preventivo di spesa per le attività connesse alla formazione è effettuato sulla base delle U.C.S. approvate con Determinazione della Direzione I.FP.L. n. 72 del 19/2/13

Tab. 3) – Bando occupati 2013-2014 – PFA – Unità di Costo Standard		
Tipo di azione	Parametri	
	U.C.S (euro per ora per allievo)	C1 partecipanti (*)
1) Formazione INDIRETTA di occupati alle dipendenze di terzi committenti	€ 10,71	14

(*) Il parametro C1 si utilizza esclusivamente in fase di definizione di dettaglio per la determinazione del preventivo delle singole edizioni corsuali

In termini economici la dimensione di un singolo P.F.A (con l'esclusione dei costi relativi alla retribuzione partecipanti) si intende compresa tra un **minimo** di **xx.000,00= Euro** ed un **massimo** di **xxx.000,00= Euro**.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 14 di 34

4c) Preventivo di spesa relativo al P.F.A.

In sede di presentazione il preventivo del Piano Formativo di Area risulta dalla somma dei preventivi di ciascuno dei corsi di cui è costituito. Il preventivo di ogni corso è redatto nel rispetto delle regole di seguito indicate e dei parametri predefiniti in sede di valutazione di congruità dei costi, riportati sulla tabella 3).

Il massimo importo destinabile alle spese connesse alla formazione per ogni corso risulta dal prodotto dell'Unità di costo standard, espressa in Euro per ora per allievo, per il numero di ore del corso e per il numero complessivo di lavoratori che durante l'attuazione del piano parteciperanno alle diverse edizioni.

Nel caso di corsi con F.a D. le ore di formazione a distanza non possono superare l'80 % delle ore complessive; la quota in F.a D. non può tuttavia essere inferiore a 8 ore. **In ogni caso devono essere previste almeno 6 ore in modalità frontale, di cui 2 ore di introduzione in fase iniziale, 2 ore per verifica intermedia e 2 ore per verifica finale. Non sono ammessi corsi svolti interamente in F.a D.**

In sede di presentazione del P.F.A. non sono da preventivare le spese di retribuzione allievi.

In fase istruttoria il preventivo del P.F.A. può essere rideterminato in relazione all'ammissibilità dei corsi costituenti.

4d) Preventivo di spesa relativo alla singola edizione

In sede di definizione di dettaglio si ripropone il preventivo di ogni edizione corsuale da avviare. Il preventivo di dettaglio è scorporato nel rispetto delle regole di seguito indicate e dei già citati parametri riportati sulla tabella 3).

Ogni edizione del medesimo corso ne mantiene il titolo, il costo unitario, la durata in ore, i contenuti, il programma didattico e l'impostazione dell'eventuale F.a D. già determinati in sede di approvazione del Piano.

Il massimo importo destinabile alle spese connesse alla formazione per ogni edizione di un corso risulta dal prodotto dell'U.C.S. già definita per il corso espressa in Euro per ora per allievo, per il numero di ore corso e per un numero di allievi non superiore al parametro "C1"- partecipanti.

Per i corsi svolti con la modalità F.a D., parametro C1.- partecipanti corrisponde al numero di allievi che abbiano frequentato e dei quali sia certificato il superamento delle prove intermedie e finali previste dal relativo percorso.

Nelle definizioni del preventivo di ogni edizione l'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi risulta dal prodotto del costo orario di reddito degli allievi (inclusi oneri sociali e riflessi) per il numero di ore corso e per il numero di allievi partecipanti all'edizione stessa per i quali è preventivabile; ne è ammessa l'esposizione quando il corso sia tenuto entro l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda, e solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. **L'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

Nel caso di destinatari non inquadrati da un rapporto di lavoro subordinato, il reddito orario pro capite degli allievi si determina secondo le seguenti corrispondenze:

- per titolari e coadiuvanti si assume il costo orario di un lavoratore specializzato secondo il CCNL di riferimento;
- per agenti e soggetti con contratto di lavoro a progetto e occasionale si assume il costo orario definito dal rispettivo contratto, oppure, ove ciò non risulti possibile, si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento;
- per liberi professionisti si assume un costo orario corrispondente al valore dell'U.C.S.

Per i lavoratori occupati in situazione non operativa (a disposizione), è esclusa la preventivazione della quota del reddito dei partecipanti assicurata attraverso ammortizzatori sociali pubblici, che pertanto non concorre neppure alla quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 15 di 34

Tenuto conto che ai sensi del Reg.(CE) 800/08 del 6/8/2008 la somma dell'importo relativo alla retribuzione degli allievi e dell'importo relativo ai costi indiretti, non può superare la somma degli importi inerenti gli altri costi dell'intervento, **la quota di cofinanziamento costituita da spese diverse dalla suddetta retribuzione sarà portata in riduzione al preventivo delle spese connesse alla formazione come determinato applicando la U.C.S.**

Per le ulteriori indicazioni relative all'ammissibilità della spesa ed in generale per tutti gli aspetti di ordine amministrativo contabile non definiti dal presente Bando, si rinvia alle specifiche disposizioni emanate dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e dai competenti Settori provinciali.

4e) Determinazione del contributo pubblico, del cofinanziamento privato e dei limiti di cumulo

L'ammontare del contributo pubblico massimo attribuibile al P.F.A. risulta dalla somma dei contributi pubblici massimi attribuibili a ciascuno dei corsi ammissibili di cui è costituito.

L'importo del contributo pubblico massimo attribuibile ad una edizione corsuale è determinato decurtando dal preventivo complessivo dell'edizione stessa il cofinanziamento privato che le imprese/enti committenti devono assicurare in relazione alle proprie caratteristiche ed alle percentuali di compartecipazione di cui al paragrafo 3d).

Qualora il P.F.A. sia approvato, la formalizzazione del contributo definitivo e l'attribuzione delle quote pubbliche e delle percentuali di cofinanziamento relative ai committenti di ciascuna edizione corsuale avviene a seguito dell'effettiva identificazione di questi ultimi, propedeutica all'inizio delle attività; detta attribuzione avviene d'ufficio in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascun committente partecipa all'edizione.

Le Agenzie formative, i capofila di R.T. ed i Consorzi attuatori titolari di edizioni corsuali sono tenuti a garantire che le imprese/enti committenti assicurino il rispettivo cofinanziamento.

Il totale contributo pubblico complessivamente attribuibile ad una singola impresa anche considerate nel senso estensivo di cui al par. 1d) per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sul presente Bando non potrà in ogni caso superare la somma di 2 milioni di Euro, entro lo stesso limite dovrà essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili.

Qualora detto limite dovesse essere superato, l'intervento sarà notificato ai competenti organi della CE ed il relativo finanziamento sarà condizionato all'esito di tale procedura.

5) INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

5a) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari

Nella valutazione dei P.F.A. di cui al presente Bando si terrà conto dei principi orizzontali espressi nella programmazione comunitaria mediante l'**attribuzione di uno specifico punteggio ai corsi costituenti il Piano**, con le modalità di cui al paragrafo 8d).

Principio delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione

In riferimento alle pari opportunità di genere e in relazione al perseguimento degli obiettivi di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati, usufruiscono di specifico punteggio i corsi per i quali sia il promotore, sia l'attuatore del piano:

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 16 di 34

1. assumano l'impegno a garantire per ciascuna edizione del corso una partecipazione femminile almeno pari al 60% del totale degli allievi ammissibili a rendiconto;
2. assumano l'impegno a garantire per ciascuna edizione del corso la partecipazione di almeno un lavoratore in condizione di disabilità;
3. assumano l'impegno a garantire per ciascuna edizione del corso una partecipazione di lavoratori adulti (persone di età superiore ai 45 anni) oppure con basso livello di qualificazione (persone in possesso del solo titolo dell'obbligo scolastico) complessivamente almeno pari al 60% del totale degli allievi ammissibili a rendiconto.

Principio dello sviluppo sostenibile.

In considerazione dell'impatto che le attività produttive, così come i comportamenti delle persone, producono in un contesto di sviluppo, particolarmente in riguardo agli effetti sull'ambiente, usufruiscono di specifico punteggio gli interventi formativi:

1. volti a sensibilizzare le imprese/enti in merito alle tematiche dello sviluppo sostenibile in riferimento al risanamento ambientale, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili;
2. volti a supportare lo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico.

6) PRIORITA'

6a) Priorità generali

Nella valutazione dei P.F.A. di cui al presente Bando usufruiscono di specifico punteggio i Piani **tempestivamente cantierabili** per i quali sia il promotore che l'attuatore assumono l'impegno a concludere e a rendicontare tutte le attività in essi previste prima del termine di cui al paragrafo 2b) senza ricorso ad alcun tipo di proroga.

6b) Priorità specifiche provinciali

NOTA Inserire le priorità provinciali

7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.A.

7a) Presentazione delle domande di approvazione del P.F.A.

Le domande, per le attività riferite ai bandi provinciali, dovranno essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su INTERNET all'indirizzo:

[http : // www.....](http://www.....)

Tutti gli operatori, sia **promotori/sostenitori** sia **presentatori/attuatori** dei P.F.A e i committenti dei relativi corsi, che non siano in possesso del proprio **Codice Anagrafico Regionale** devono richiederne **preventivamente e per tempo l'attribuzione** all'ufficio regionale a ciò preposto, tramite l'apposito programma di proposta di autoinserimento, (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>). **Analogamente devono provvedere i committenti** i quali, ancorché non indicati in sede di presentazione della domanda, dovranno dichiarare l'adesione ai corsi previsti dal P.F.A. preliminarmente al loro rispettivo inizio.



DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 17 di 34

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre controlli e tempi di valutazione dei piani, consentirà **l'inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti nelle diverse fasi del procedimento**; provvederà inoltre alla **stampa completa del modulo ufficiale di presentazione**.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, **il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica**. Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, **dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal Legale Rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto promotore e dal Legale Rappresentante (o procuratore speciale) dell'operatore presentatore; dovrà quindi essere recapitato a:**

Provincia di

Settore

Il modulo originale può anche essere sottoscritto all'atto della consegna dal legale rappresentante o procuratore speciale del promotore e dell'operatore presentatore alla presenza del funzionario incaricato del ricevimento.

Il modulo originale non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si dovrà ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo.

La presentazione delle domande dovrà avvenire (indicare sedi e orari..) **Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente Bando saranno respinte. Non farà fede il timbro postale.**

Ogni domanda può riferirsi ad un solo P.F.A.

7b) Documentazione facente parte integrante della domanda

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.

7b1) Documentazione di carattere generale

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- a) **modulo di domanda** compilato in ogni sua parte e **sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa**, comprendente:
 1. le autodichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 09/04/2008 n° 81;
 2. l'autodichiarazione inerente l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo;
 3. l'impegno da parte dell'operatore presentatore/attuatore a garantire senza alcuna delega le funzioni amministrative di direzione o di coordinamento delle attività oggetto della richiesta;
 4. l'indicazione dell'area di riferimento; per riferimenti di tipo territoriale dovrà essere precisato l'elenco dei comuni interessati – per riferimenti di tipo settoriale dovrà essere precisato il settore coinvolto, in base alla codifica Istat delle attività economiche;
 5. l'esplicitazione degli impegni eventualmente assunti allo scopo di garantire la rispondenza al principio orizzontale comunitario delle pari opportunità/non discriminazione e alle priorità a cui si richiede di accedere;
 6. nel caso in cui il P.F.A. abbia il sostegno di altri soggetti rappresentativi, oltre al promotore, ne dovranno essere indicati i relativi estremi anagrafici.
- b) **fotocopia del documento di identità in corso di validità** di entrambi i firmatari della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione (qualora le firme sulla domanda non siano autenticate con altre modalità previste dalla legge). Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
- c) **dichiarazione delle istituzioni interessate attestante l'intento di costituire il Raggruppamento Temporaneo**, recante l'indicazione dell'Agenzia formativa capofila (Solo per i R.T. in fase di costituzione).

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 18 di 34

- d) **relazione illustrativa** del Piano prodotta e sottoscritta dal soggetto promotore, recante la motivazione, gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie di soggetti coinvolti, le modalità operative ed i termini di realizzazione;
- e) **lettere di adesione** degli eventuali altri soggetti rappresentativi sostenitori del Piano, indirizzate al promotore.

L'assenza o la irregolarità anche di uno solo degli elementi dalla lettera a) alla lettera d) comporta l'inammissibilità della domanda. I soggetti sostenitori per i quali non sia presente la lettera di adesione di cui al punto e), anche se indicati nel modulo di comando, saranno considerati inammissibili.

7b2) Documentazione relativa all'attribuzione dei principi orizzontali comunitari e delle priorità

Il riconoscimento delle priorità inerenti la presenza femminile, la destinazione del corso a lavoratori disabili, ai lavoratori adulti e/o ai lavoratori con basso livello di qualificazione, la sensibilizzazione e/o lo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico, la cantierabilità degli interventi, nonché la conseguente eventuale attribuzione dei relativi punteggi, avviene a livello del corso **sulla base dei dati e degli impegni indicati dal presentatore sul modulo di domanda**, fatte salve le verifiche disposte dagli uffici provinciali incaricati dell'istruttoria, i quali possono altresì richiedere eventuale documentazione integrativa.

7b3) Documentazione relativa ai corsi soggetti a particolari vincoli di cui al paragrafo 2c)

Negli specifici casi sottoindicati, **oltre alla documentazione di cui al precedente punto 7b1**, ciascuna scheda corso dovrà essere corredata da:

- **solo per i moduli didattici integrativi per il conseguimento della qualifica O.S.S.** da parte di occupati in possesso di titoli professionali ed esperienza pregressa riconosciuta: l'attestazione rilasciata (per ciascun corso che si intenda attivare) dall'Ente gestore dei servizi Socio assistenziali (LR 1/04) e dell'Azienda Sanitaria regionale competenti per territorio, inerente l'avvenuta rilevazione dei fabbisogni formativi e il relativo accertamento di sussistenza dei requisiti di accesso previsti per i partecipanti dalle vigenti specifiche disposizioni regionali;
- **solo per i corsi per direttori di comunità socio-sanitarie:** attestazione rilasciata (per ciascun corso che si intenda attivare) esclusivamente dell'Ente gestore dei servizi Socio assistenziali competente per territorio (LR 1/04) inerente l'avvenuto accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per i partecipanti dalle vigenti specifiche disposizioni regionali.
- **solo per i corsi di RSPP e ASPP:** documentazione comprovante il possesso da parte del soggetto attuatore dei requisiti previsti dal DLgs 195/03 e successivi accordi secondo le indicazioni della Determinazione n.117 del 9/8/2006 delle Direzioni regionali Sanità Pubblica e Formazione Professionale – Lavoro, reperibile sul sito

http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/tematiche/form_resp/dwd/formatori.pdf

7c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda

La domanda, come sopra formulata, dovrà inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

- copia conforme dello statuto, sia del soggetto promotore, sia del soggetto presentatore/attuatore (per gli enti di emanazione di cui all'art.11- punto b - della L.R. 63/95, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell'organismo emanante);

qualora il presentatore sia un'agenzia formativa capofila di R.T.:

- copia conforme dell'atto costitutivo dell' R.T.. (per i soli RT già costituiti);

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 19 di 34

Per gli R.T. in fase di costituzione la copia conforme del relativo atto dovrà essere prodotta precedentemente all'attivazione dei corsi.

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la domanda, deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa domanda** entro la conclusione della fase istruttoria (ciascuna Provincia può indicare termini eventualmente più restrittivi). La Provincia può altresì richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte, dell'assegnazione del punteggio di priorità o connessa ai successivi controlli. Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti sugli archivi di altre pubbliche amministrazioni riferiti a titolari di domande presentate, sono acquisiti d'ufficio.

Gli operatori che avessero già prodotto gli statuti richiesti in copia conforme in occasione di precedenti Bandi sia regionali che provinciali, sono esentati da una nuova presentazione. In tal caso dovranno tuttavia citare numero di protocollo e data della domanda a cui tali documenti sono stati allegati.

8) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.A.

Alla chiusura di ciascuno sportello sono prese in esame le domande pervenute entro i relativi termini di presentazione. La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda e dei singoli corsi che la compongono nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in merito alle azioni di formazione continua ed in particolare alle disposizioni del presente bando.

I corsi ammissibili sono successivamente valutati ed a ciascuno di essi è attribuito un punteggio di merito che, unitamente alla valutazione riferita alle prestazioni pregresse del soggetto presentatore/attuatore, concorre a determinare il punteggio complessivo del P.F.A.

8a) Verifiche di ammissibilità della domanda

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande**:

- pervenute fuori dai termini di cui al paragrafo 7a);
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dei soggetti previsti (Promotore e presentatore/attuatore) o con le firme non autenticate secondo le forme di legge, o firmate da soggetti non aventi titolo;
- non accompagnate dalla copia dei documenti di identità o con copia dei documenti medesimi che, qualora scaduti non rechino la dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del firmatario;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione integrante/obbligatoria richiesta;
- sostenute da promotori diversi da quelli indicati al paragrafo 1c);
- presentate da soggetti diversi dagli operatori indicati al paragrafo 1f);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte;
- relative a P.F.A con dimensione finanziaria inferiore o superiore ai limiti rispettivamente previsti al par. 4b);
- inoltrate da soggetti sottoposti alle penalità di presentazione di cui al paragrafo 10i) del presente bando;
- presentata ad una Provincia diversa da quella di competenza.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 20 di 34

8b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti i corsi**:

- riferiti ad azioni non previste dal presente Bando o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- non conformi, per contenuti, azione o destinatari, alle condizioni previste dal presente bando;
- non coerenti con le indicazioni previste per le attività eventualmente svolte in F.a D.;
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo prestabilito;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore o prive del parere dell'Autorità competente ove richiesto;

Qualora a seguito di inammissibilità di uno o più corsi l'importo del P.F.A scenda al di sotto del limite minimo di cui al paragrafo 4b) l'intero P.F.A è considerato inammissibile e la relativa domanda viene respinta.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma se richieste, si considera **irregolare** e comporta l'**inammissibilità della domanda o dell'intervento a cui è riferita**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

8c) Nucleo di valutazione

La valutazione dei progetti di cui al presente Bando è affidata al nucleo di valutazione costituito

NOTA: Indicare la composizione del nucleo e gli estremi del provvedimento di costituzione; nel caso in cui il nucleo sia costituito con il medesimo provvedimento di approvazione del bando, indicare i componenti o l'ufficio di riferimento.

8d) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza

Tutti i piani presentati ai sensi del presente Bando ed in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.g.r. n.30 - 7893 del 21/12/2007 per le azioni afferenti il Programma Operativo Regionale FSE ob.2 2007/2013.

I criteri di valutazione sono raggruppati nelle seguenti classi:

Classe	%	Punteggio massimo
1) Soggetto proponente	25%	250
2) Caratteristiche della proposta progettuale	35%	350
3) Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo	40%	400
5) Sostenibilità	0%	0
Totale	100	1000

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 21 di 34

8e) Criteri di valutazione di merito

Criteri riferiti al soggetto presentatore (pt. 250)

Classe	Descrizione	Punteggio
1)	Soggetto proponente	250
1.1	Esperienza pregressa	50
1.2	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	200

Criteri riferiti al singolo intervento proposto (pt. 750)

Classe	Descrizione	Punteggio
2)	Caratteristiche della proposta progettuale	350
2.1	Congruenza tra durata, contenuti, figura proposta, progetto e attrezzature e coerenza con gli obiettivi del Piano	350
3)	Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo	400
3a)	Rispondenza ai principi orizzontali comunitari	250
3.1	Partecipazione femminile	50
3.3	Destinazione ai lavoratori in condizione di disabilità	50
3.4	Destinazione lavoratori adulti e/o con basso livello di qualificazione	50
3.5	Sensibilizzazione alle tematiche ambientali/energetiche	50
3.6	Sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico	50
3b)	Priorità generali	50
3.10	Cantierabilità degli interventi	50
3c)	Priorità territoriali	100
3.n	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	x
5)	Sostenibilità	0
5.1	Potenzialità della sede operativa	0

I punteggi sono attribuiti automaticamente a seguito dell'elaborazione informatizzata di dati dichiarati dall'operatore sulla domanda e/o già in possesso dell'Amministrazione provinciale, previa validazione da parte degli uffici incaricati.

Il punteggio dei criteri 2.1, 3.5, 3.6 sono assegnati a seguito di esame di merito dei contenuti formativi del singolo intervento; **nel caso in cui il punteggio ottenuto per il criterio 2.1 risulti pari a zero il corso è respinto.**

Per ognuno dei restanti criteri il punteggio è graduato secondo quanto previsto dallo specifico Manuale tecnico di valutazione che sarà adottato mediante apposito provvedimento del competente Settore provinciale.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 22 di 34

Il criterio 5.1 non concorre alla valutazione iniziale del P.F.A. ma è preso in considerazione a titolo di condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione delle edizioni corsuali.

Il punteggio totale di ogni Piano Formativo di Area è dato dal punteggio relativo al rispettivo presentatore/attuatore cui si somma la media dei punteggi ottenuti per i corsi che lo compongono; la media è ponderata in base al rapporto tra monte ore per allievi di ciascun corso e monte ore per allievi del Piano.

8f) Formazione delle graduatorie ed approvazione dei P.F.A.

A seguito della valutazione di merito i piani sono ordinati in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto.

La graduatoria, distinta per azione (P.O.R. FSE/ Legge 236/93), è formulata, mediante ordinamento decrescente dei singoli Piani Formativi di Area, in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi; allo scopo di garantire il più diffuso utilizzo delle risorse, in caso di pari punteggio, sarà data precedenza ai P.F.A. di minore importo e, tra questi, ai P.F.A. con maggior numero di allievi; a seguire sarà data precedenza ai piani con la media più elevata della valutazione tecnico didattica (criterio 2.1). Ove a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto, si determinassero ancora situazioni di parità i relativi Piani saranno posti in graduatoria secondo l'ordine temporale di presentazione della relativa domanda rappresentato dal numero di protocollo.

L'approvazione dei P.F.A. avviene per ogni graduatoria nell'ordine in essa definito fino alla concorrenza delle disponibilità assicurate a livello provinciale, per il periodo di presentazione cui essi sono riferiti; il finanziamento dei Piani di ogni graduatoria termina con arrotondamento per difetto all'ultimo P.F.A. integralmente finanziabile.

La Provincia può destinare le risorse residue al finanziamento di successivi sportelli ovvero può richiedere al presentatore del Piano primo escluso il ridimensionamento del medesimo, anche in deroga al limite inferiore di cui al paragrafo 4b) al fine di consentirne l'attuazione con le risorse stesse.

La Provincia approva i Piani Formativi di Area e ne autorizza la realizzazione dandone comunicazione ai singoli operatori interessati.

8g) Attività escluse

Le attività appartenenti a domande respinte, che di conseguenza non siano state autorizzate, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'approvazione in periodi successivi.

LA PRESENTE CONDIZIONE SI APPLICA SOLO NEL CASO DI SPORTELLI SUCCESSIVI CON GRADUATORIE DIFFERENZIATE (SENZA LISTE DI ATTESA)

I piani presenti in graduatoria in quota eccedente il limite di disponibilità non danno luogo ad alcuna autorizzazione; possono essere ripresentati nei periodi successivi ma non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'inserimento nelle relative graduatorie.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 23 di 34

9) DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DELLE EDIZIONI CORSUALI

9a) *Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali*

Qualora un operatore /attuatore intenda avviare una o più edizioni di corsi compresi nel P.F.A. approvato deve produrre apposita richiesta tramite la procedura informatizzata allo scopo predisposta.

Per ciascuna edizione corsuale sono identificati:

- la sede accreditata di riferimento (e la eventuale sede occasionale);
- le imprese/enti committenti con le rispettive caratteristiche dimensionali e di localizzazione;
- il numero di partecipanti per ogni committente con la specificazione delle relative eventuali situazioni di svantaggio secondo la classificazione del paragrafo 3d);
- il preventivo di spesa redatto secondo le indicazioni del paragrafo 4d);
- l'eventuale attività delegata;
- gli eventuali soggetti partners.

Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione corsuale conteggiabili ai fini economici non può superare le 14 unità.

Il titolo, la durata in ore, i contenuti ed il programma didattico generale di tutte le edizioni di uno stesso corso sono uguali tra loro e corrispondono a quanto approvato per il corso medesimo nel P.F.A..

Fermi restando titolo, durata e contenuti comuni, le edizioni di uno stesso corso possono differire tra loro in specifiche parti di programma didattico (argomenti), nel limite massimo pari al 25 % della durata in ore del corso, conseguentemente ad esigenze di approfondimento differenziate per gruppi di partecipanti; in tale caso dovrà essere esplicitato il dettaglio del programma con l'evidenziazione delle variazioni rispetto alla proposta generale approvata nel P.F.A. La presente condizione non si applica ai corsi soggetti a specifiche normative di settore, regionale r/o nazionale e alle edizioni di corsi sulla "Sicurezza" residenti nel repertorio regionale dei "Percorsi standard" come meglio specificato al par. 2c).

Analogamente alla modalità già seguita per la presentazione del P.F.A., **anche per l'autorizzazione ad avviare le edizioni corsuali il modulo originale di richiesta è prodotto direttamente dalla specifica procedura informatizzata**, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.

Tale modulo non necessita di bollo; dovrà essere sottoscritto da un responsabile dell'operatore/attuatore e recapitato all'ufficio protocollo della provincia di **xxxxxxxxxxxxxxxx**, in orario d'ufficio per il pubblico (indicare sedi e orari). Il modulo originale può essere sottoscritto al momento della consegna alla presenza del funzionario ricevente.

Il modulo originale non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della richiesta di attivazione corsi; in caso di errore di compilazione si dovrà ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione del modulo.

9b) *Documentazione facente parte integrante della richiesta*

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi;

9b1) *Documentazione di carattere generale*

La richiesta di attivazione di edizione corsuale si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:



DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 24 di 34

- modulo di richiesta** compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto, comprendente l'autodichiarazione inerente l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo; nel modulo sono inoltre descritte le caratteristiche delle sedi di riferimento dei corsi ai fini della verifica di sostenibilità delle azioni;
- lettere di adesione delle imprese/enti committenti**, rilasciate al soggetto presentatore/attuatore del P.F.A. **Le lettere, redatte per ciascun corso su carta intestata del committente, devono contenere tutti i dati e le informazioni indicati dal fac-simile predisposto dalla Provincia, devono fare esplicito riferimento al corso ed essere sottoscritte in originale.** Qualora la commessa sia stata affidata tramite fax sono ammessi questi ultimi, fatta salva la possibilità da parte degli uffici istruttori di richiedere successivamente la documentazione originale; **nella lettera di adesione l'impresa/ente committente deve dichiarare la propria dimensione (grande, media, piccola, micro) secondo la classificazione di cui al paragrafo 1h) del presente Bando, il numero complessivo di addetti e il numero degli allievi-dipendenti (o assimilati) interessati dall'intervento formativo;**
- per i soli PFA finanziati a valere sull'azione VII.p.01.03:** dichiarazione delle imprese committenti di ciascun corso di aver ottemperato, per i 12 mesi precedenti la domanda, al versamento all'INPS dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 12 della L. 160/75 e s.m.i., nella misura dello 0,30 del monte salari;
- dichiarazione delle imprese/enti coinvolti in ciascun corso in qualità di committenti prevista per l'accesso agli aiuti di Stato ai sensi della L.11/2005, art.16 bis (clausola Deggendorf);
- solo se il committente del contributo è una grande impresa:** dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, relativa all'effetto di incentivazione di cui al paragrafo. 3d);
- copia degli accordi di partenariato recanti ciascuno gli estremi identificativi del partner e l'individuazione dei rispettivi ruoli (solo per le forme di partenariato non istituzionale di cui al paragrafo 10b);
- per i soli Consorzi:** dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio attestante che tutte le imprese committenti interessate dal progetto sono aderenti al consorzio medesimo da una data antecedente l'approvazione del P.F.A.. Nella dichiarazione devono inoltre essere specificamente elencati i soggetti consorziati che, non figurando tra i committenti sono tuttavia proposti come partner (par.10b).

L'assenza o l'irregolarità della documentazione di cui ai punti 1 e 7 comporta l'inammissibilità della richiesta.

L'assenza o la irregolarità delle lettere di cui al punto 2 e/o dei documenti di cui ai punti 3 4 e 5 comporta per ciascuna edizione l'esclusione dei committenti a cui sono riferite.

L'assenza o l'irregolarità degli accordi di partenariato di cui al punto 6 comporta l'esclusione del partner a cui sono riferiti.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. **L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, se rese dall'operatore/attuatore, comporta la immediata cancellazione della domanda ovvero la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca; se rese da un committente comporta la cancellazione dello stesso.**

Sono fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti di sostenibilità (paragrafo 8e - criterio 5.1) avviene sulla base dei dati indicati dal presentatore sul modulo di richiesta.

9b2) Documentazione relativa all'attribuzione delle priorità

- **per le priorità Provinciali** (si rinvia ai rispettivi bandi)

L'assenza o l'irregolarità della suddetta documentazione comporta l'esclusione dei committenti a cui è riferita.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 25 di 34

9c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla richiesta

La richiesta di attivazione di edizioni corsuali, come sopra formulata, dovrà inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. **per i soli R.T. non precedentemente costituiti** copia conforme del relativo atto costitutivo;
2. **qualora nell'edizione siano presenti committenti di Province diverse:** nota recante la motivazione della proposta;
3. **qualora il committente sia un professionista iscritto al relativo albo:** dichiarazione attestante l'iscrizione all'albo professionale di riferimento;
4. **qualora il committente sia uno studio professionale:** dichiarazione, redatta su carta intestata dello Studio, attestante la data di avvio dell'attività ed il numero di dipendenti e/o collaboratori;
5. **qualora il committente sia un'Associazione, una Fondazione o un Ente:** copia conforme dello statuto.

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la richiesta deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa richiesta** (o dei committenti localizzati in altra provincia), entro la conclusione della fase istruttoria (ciascuna Provincia può indicare termini eventualmente più restrittivi). La Provincia può altresì richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle richieste.

Se necessario la copia della Visura Camerale delle imprese committenti sarà acquisita d'ufficio;

9d) Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali

A partire dal mese successivo a quello in cui è stato approvato il P.F.A., il primo lunedì di ogni mese sono esaminate le richieste di attivazione di edizioni corsuali di P.F.A. pervenute entro il venerdì precedente.

Saranno respinte le richieste:

- non firmate da un rappresentante del presentatore/attuatore;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di richiesta prodotto dalla procedura di inoltro;
- prive della dichiarazione relativa alle imprese consorziate, ove richiesta.

Non sarà autorizzato l'avvio di edizioni corsuali:

- relative a corsi del P.F.A non approvati;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non rispondenti alle priorità riconosciute per il corso cui si riferiscono;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione della proposta;
- non conformi, per contenuti e/o programma didattico al corso cui si riferiscono;
- i cui committenti non risultino coerenti con il target determinato dal P.F.A.;
- che individuino come sede di riferimento delle attività un'unità locale non accreditata;
- per i quali la sede indicata non assicuri adeguate garanzie di sostenibilità;
- per i quali tutti gli operatori committenti non abbiano titolo di partecipazione (*).

(*) I committenti di un'edizione corsuale senza titolo di partecipazione sono cancellati d'ufficio.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o priva di data o di firma se richieste, si considera **irregolare** e comporta **l'inammissibilità dell'edizione oppure la cancellazione del committente a cui è rispettivamente riferita**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 26 di 34

visibile la parte corretta.

E' oggetto di verifica di ammissibilità la composizione dell'eventuale partenariato non istituzionale.

La valutazione di cui al presente paragrafo è svolta dal nucleo di cui al paragrafo 8c).

9e) *Correzioni d'ufficio*

In sede di istruttoria delle richieste di attivazione le edizioni corsuali che eccedano il parametro C1 indicato al paragrafo 4b) sono ricondotti d'ufficio a tale limite e le quote finanziarie ad essi relative sono conseguentemente ricalcolate.

Nel caso di committenti presenti su due o più edizioni corsuali, i cui dati dimensionali o di localizzazione risultino discordanti, la Provincia, compiuti i necessari accertamenti, provvede alla correzione d'ufficio; provvede altresì alla correzione d'ufficio sulla base di quanto dichiarato nella lettera di adesione, qualora il numero di allievi indicato su questa risulti inferiore al numero di allievi inserito sulla scheda corso.

10) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

10a) *Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative*

A conclusione di ciascuna fase di valutazione ciascuna Provincia approva le edizioni corsuali e ne autorizza l'avvio fino alla concorrenza delle disponibilità previste per il corso cui si riferiscono, dandone comunicazione agli operatori interessati i quali possono pertanto iniziare le attività.

Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio delle edizioni autorizzate con i relativi titoli, durate, committenti, numero dei partecipanti, importo dei contributi e percentuale di cofinanziamento privato; stabilisce altresì il termine massimo entro il quale le stesse devono essere concluse.

Le disposizioni per l'attivazione dei corsi, la stipula di apposito atto di adesione, la gestione dei registri, delle attività e, in generale, le modalità di attuazione della procedura sono rese pubbliche da parte della Provincia mediante appositi provvedimenti.

10b) *Condizioni generali per la realizzazione degli interventi*

I soggetti attuatori/presentatori dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- il riconoscimento di avvenuto inizio degli interventi è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti;
- **non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore-attuatore titolare dell'autorizzazione medesima.** La delega è ammessa per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi titolari non possano disporre in maniera diretta, e **nel limite del 30 % dell'attività approvata.** Essendo condizionate a specifica autorizzazione, per ogni edizione **tutte le attività oggetto di delega devono essere dettagliatamente descritte e motivate sulla richiesta di attivazione delle edizioni corsuali.** Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il titolare dell'autorizzazione, anche per le attività delegate;

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 27 di 34

- l'operatore autorizzato che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile;
 - ferme restando le forme di partenariato istituzionale alle quali, ai fini del presente bando, può essere riconosciuta la titolarità delle attività finanziate (ConSORZI di imprese, Raggruppamenti Temporanei), **nella realizzazione delle edizioni, il beneficiario può avvalersi di altri soggetti partner con i quali abbia stipulato specifici accordi in forma scritta (partenariato non istituzionale)**. In tali casi è presupposto essenziale, in fase di presentazione e conseguente valutazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali, l'individuazione dei partner e dei rispettivi ruoli. Il beneficiario titolare dell'azione è responsabile anche per i partner non titolari;
 - le attività affidate ad un partner (autorizzato) non costituiscono delega;
 - le funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione non possono essere affidate a un partner non istituzionale, ancorché autorizzato.
 - le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori appositamente attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico; eventuali attività di tipo addestrativo comprese nel programma approvato ed il cui svolgimento sia previsto in affiancamento sul posto di lavoro, salvo diversa previsione di normative specifiche, potranno impegnare al massimo un quarto della durata effettiva del corso;
 - **il numero di imprese/enti committenti di un'edizione non può superare il parametro C1 dichiarato;**
 - **in fase di presentazione della richiesta di autorizzazione all'avvio su ciascuna edizione non potrà essere inserito un numero di allievi diverso dal parametro C1 - partecipanti;** per consentire l'iscrizione e la frequenza di allievi in eccedenza rispetto al numero indicato a preventivo, sarà possibile tramite la procedura di inizio corsi l'inserimento di allievi in soprannumero, senza effetto ai fini economici. Questi potranno appartenere alle sole committenti autorizzate e dovranno essere ad esse rispettivamente collegati;
 - **non potranno in ogni caso essere inseriti allievi in soprannumero, neppure in veste di uditori** (senza titolo di partecipazione) appartenenti ad **imprese non committenti;**
 - la realizzazione di attività formative assogettate a normative specifiche (qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere, certificazione energetica) deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalle normative medesime.
- Al fine di assicurare la rendicontazione nei limiti temporali previsti dal P.O.R. FSE, **tutte le attività finanziate ai sensi del presente Bando devono concludersi entro il 31/3/2015.**

10c) Variazioni in corso d'opera

L'attuazione dei corsi e delle relative edizioni deve avvenire nei tempi stabiliti nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, **non sono ammesse variazioni della titolarità del piano, del partenariato, degli importi finanziari approvati, del titolo dei corsi, dei committenti né di alcuno degli elementi caratterizzanti l'intervento approvato.**

Qualora si rendesse necessaria l'attivazione di edizioni di un corso in eccedenza alla rispettiva disponibilità finanziaria, il relativo importo può essere aumentato fino ad un massimo del 30% del valore per esso approvato, fermo restando l'ammontare complessivo del P.F.A.

Non è ammessa, pena di decadenza dal contributo, la trasformazione di un'edizione corsuale da pluriaziendale a monoaziendale (se non nel caso in cui ciò sia conseguenza di accorpamento dei committenti).

Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. dell'operatore/attuatore e/o dei committenti, preliminari o determinatesi in corso d'opera, **devono essere tempestivamente comunicate**, ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, **e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo**. Per quanto riguarda le restanti variazioni si rinvia alle disposizioni emanate dai competenti uffici provinciali.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 28 di 34

10d) *Certificazione delle competenze acquisite*

Qualora intendano richiedere la certificazione pubblica di qualifica/abilitazione/idoneità ai sensi della L.R. 63/95, gli operatori/attuatori devono attenersi alle procedure previste dalla specifica normativa regionale.

In ogni caso al termine dell'edizione corsuale i partecipanti sono sottoposti ad una verifica; a tutti coloro i quali abbiano superato la verifica l'attuatore rilascia un attestato di frequenza e profitto redatto utilizzando i modelli pubblicati sul sito regionale www.sistemapiemonte.it.

10e) *Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione dei P.F.A. e dei relativi interventi*

I presentatori/attuatori dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- **Il preventivo del P.F.A.** è costituito dalla somma dei preventivi di ciascun corso e, **una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore formazione previste per il numero di allievi complessivamente previsto** (o superiore);
- **le quote di contributo ascrivibili alle attività avviate/realizzate oltre i termini prescritti al paragrafo 2b) si intendono revocate e determinano una corrispondente riduzione del massimale di contributo del Piano medesimo** senza che ciò comporti variazioni alle altre condizioni in esso contenute o definite nelle successive autorizzazioni all'avvio delle relative edizioni corsuali;
- analogamente il preventivo riformulato per ciascuna edizione corsuale costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore formazione previste per il numero di allievi corrispondente (o superiore) al parametro C1 dichiarato;
- **nel caso in cui il numero di allievi effettivamente partecipanti all'attività formativa risulti inferiore al parametro C1 – partecipanti approvato, si procede alla rideterminazione del massimale di contributo riconoscibile in relazione alle ore di formazione regolarmente svolte;**
- il sistema della Unità di Costo Standard (U.C.S) applicato alle attività di cui al presente Bando prevede che la spesa sostenuta sia calcolata sulla base dell'attività effettivamente svolta, valorizzata secondo i parametri previsti e inserita nelle domande di rimborso intermedie e finali. Così come specificato nella nota della Commissione europea COCOF/09/0025/04-EN la sovvenzione calcolata e rimborsata sulla base dell'applicazione di tabelle standard per U.C.S. è considerata prova di spesa valida tanto quanto i costi reali giustificati dalle fatture;
- si considerano conteggiabili a titolo di **partecipanti effettivi gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva dell'edizione**, ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative;
- **non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le durate relative a edizioni corsuali diverse**; non è altresì ammessa a consuntivo la compensazione tra ore svolte in modalità frontale ed eventuali ore in Fad.;
- **non possono essere ammesse a consuntivo edizioni corsuali, anche se realizzate e concluse, la cui durata complessiva non abbia raggiunto almeno un terzo delle ore previste** dalla relativa autorizzazione o comunque risulti inferiore ai limiti minimi inderogabili di cui al paragrafo 2b); In tali casi l'operatore deve provvedere alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in precedenza a titolo di acconto, secondo le modalità e i tempi determinati con appositi provvedimenti del Dirigente del Servizio Formazione Professionale;
- la determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene in relazione al numero di partecipanti effettivi e all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 29 di 34

disposizioni amministrative comunitarie, regionali e provinciali;

- l'eventuale ritiro di un committente comporta, in sede di consuntivo, la detrazione del contributo pubblico ad esso autorizzato dall'importo approvato per l'edizione corsuale; la rinuncia da parte della totalità dei committenti comporta la cancellazione dell'edizione.

10f) Controllo e rendicontazione

Il presentatore/attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. E' altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Le disposizioni inerenti i controlli e la rendicontazione delle operazioni finanziate, saranno oggetto di successivi provvedimenti da parte dell'Amministrazione provinciale; fermo restando quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in ordine al concetto di "operazione", ai fini del presente Bando si definisce operazione il singolo piano facente capo al medesimo operatore.

E' facoltà dei preposti organi di controllo della Provincia, della Regione, dello Stato e della Commissione Europea di effettuare visite anche senza preavviso in ogni fase dell'attività.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. CE n. 1828/06 e s.m.i. i controlli riguarderanno gli aspetti amministrativi, finanziari e tecnico fisici delle operazioni.

Ai sensi dall'art. 11 par. 3 del Reg. CE n. 1081/2006 così come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 396/2009 e con quanto precisato nella nota della Commissione Europea COCOF/09/0025/04-EN, per i provvedimenti che applicano opzioni di semplificazione non è richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa in sede di controllo; tuttavia, al fine della verifica del rispetto delle quote di cofinanziamento privato ai sensi del Reg. 800/08 è in ogni caso richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi di spesa relativi a tali quote.

Di conseguenza il soggetto attuatore ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi di controllo la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Il Beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività, in base alla vigente normativa.

Gli esiti dei controlli operati sulle attività concorreranno alla valutazione delle proposte relative a Bandi/sportelli successivi. Si assicura precedenza al monitoraggio delle edizioni che, nell'ambito del sistema di valutazione, abbiano usufruito di punteggi conferiti a titolo di priorità sulla base di elementi autodichiarati e non già verificati in istruttoria.

Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, si dispone, previa comunicazione all'attuatore, la revoca, parziale o totale del contributo.

La redazione del rendiconto è supportata da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine corso, finalizzata ad assicurare l'implementazione degli indicatori di sorveglianza. Il beneficiario titolare dell'autorizzazione presenta il rendiconto relativo alle azioni cofinanziate.

Entro i 90 giorni dalla conclusione delle attività del Piano l'attuatore è tenuto a predisporre il rendiconto sull'apposita procedura informatica. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione si riserva di procedere alla revoca dell'intero finanziamento e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 30 di 34

10g) Pubblicizzazione delle attività

La pubblicizzazione delle attività finanziate, da parte del promotore del P.F.A. approvato e/o dell'presentatore/attuatore affidatario, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art' 27 della Legge 198/06 nonché negli artt.8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in quanto applicabili.

Negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia, devono essere sempre raffigurati il Logo del Fondo Sociale Europeo, della Repubblica Italiana e della Regione Piemonte rilevabili da Internet sul sito

http://regione.piemonte.it/europa/alle_pagine/normativa.htm e [/loghi.htm](http://regione.piemonte.it/europa/alle_pagine/loghi.htm).

10h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue

Entro la data di conclusione delle attività indicata sull'autorizzazione relativa al Piano l'operatore è tenuto a terminare tutte le edizioni corsali relative al Piano medesimo.

Le edizioni corsali che non risultino iniziate entro la suddetta scadenza, sono cancellate d'ufficio ed il relativo contributo si intende interamente revocato senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione. Analogamente, salvo specifica deroga, si intendono revocate, e come tali non sono considerate ai fini della rendicontazione, le quote di contributo ascrivibili ad attività svolte oltre le scadenze medesime, anche se regolarmente iniziate.

LA PRESENTE CONDIZIONE SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI UN SOLO SPORTELLO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Gli importi derivanti dalle suddette cancellazioni sono resi disponibili per il finanziamento degli interventi eventualmente presenti in graduatoria in lista di attesa a titolo di approvati e non finanziati.

10i) Penalità

Considerato che la posizione nella graduatoria di finanziamento dei piani è attribuita anche in funzione delle priorità di cui ai paragrafi 5a), 6a) e 6b), tradotte in punteggi ottenibili sulla base di impegni a garantire determinate condizioni operative, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto di tali condizioni **si applicano a ciascuna edizione le seguenti penalità:**

- **mancato rispetto della percentuale di presenza femminile in formazione garantita a preventivo:** si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo;
- **mancato rispetto della percentuale di presenza in formazione di lavoratori in condizione di disabilità garantita a preventivo:** si applica una **riduzione del 50 %** dell'importo ammissibile a consuntivo;
- **mancato rispetto della percentuale di presenza in formazione di lavoratori adulti o con basso livello di qualificazione garantita a preventivo:** si applica una **riduzione del 50 %** dell'importo ammissibile a consuntivo;
- **mancato rispetto della priorità relativa alla cantierabilità garantita a preventivo:** si applica una **riduzione del 50 %** dell'importo ammissibile a consuntivo.

Nei casi di mancata o parziale attuazione di un Piano Formativo di Area approvato, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione di edizioni corsali, anche determinatasi a seguito della revoca di cui al precedente paragrafo 10h), indipendentemente dal fatto che abbiano o meno indotto restituzione di indebiti, **si**

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 31 di 34

applicano all'operatore/attuatore le seguenti ulteriori penalità:

1) Parziale attuazione dei piani autorizzati, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione degli stessi, anche determinatasi a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del numero di allievi:

in aggiunta alle riduzioni di contributo derivanti dalla rideterminazione parametrica effettuata in base all'attività effettivamente svolta:

- per una **diminuzione del monte ore per allievi** complessivo del P.F.A. **fino al 20 %** del valore approvato: **nessuna ulteriore penalità**;
- per una **diminuzione del monte ore per allievi** complessivo del P.F.A. **superiore al 20 %** del valore approvato, all'importo ricosciuto a consuntivo a seguito delle verifiche contabili e dell'applicazione di tutte le rideterminazioni e penalità previste dal presente bando, si applica un'ulteriore riduzione percentuale progressiva, definita dalla seguente relazione:

$$\text{RIDUZIONE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO} = (\text{PERCENTUALE DI DIMINUZIONE DEL MONTE ORE} - 20) \times 0,3.$$

2) Mancata attuazione dei 4/5 del monte ore per allievi complessivo del P.F.A.: l'operatore perderà il diritto a richiedere/ottenere contributi a valere sul presente Bando e sui successivi afferenti al medesimo oggetto, **per il periodo immediatamente seguente** all'accertamento della carenza.

Le penalità sub 1) e sub 2) del presente paragrafo sono tra loro cumulabili.

Inoltre, il **subject promotore di Piani Formativi di Area** presentati sul medesimo sportello **che siano in maggioranza incorsi nelle sopradette penalità aggiuntive, non sarà ammesso** a sostenere la presentazione di altri P.F.A, a valere sul presente Bando e/o su bandi successivi, **per il periodo immediatamente seguente** all'accertamento della carenza.

Non sono conteggiati a titolo di mancata attivazione, e pertanto non incorrono in penalità, i corsi ritirati prima dell'approvazione del P.F.A.

Nel caso in cui non siano rispettati i termini di trasmissione dei rendiconti di cui al par.10f) si applicano le penalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative di dettaglio.

NOTA: le Province che lo ritengono opportuno possono specificare le penalità direttamente sul Bando

10) Scadenza dell'autorizzazione

Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare gli interventi di cui al presente Bando e l'atto di adesione che ne disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in esse previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza.

Per le attività oggetto di una autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'Amministrazione provinciale.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 32 di 34

11) DISPOSIZIONI FINALI

11a) Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione

Gli operatori/attuatori che abbiano presentato richiesta di attivazione di edizioni corsuali su PFA finanziati e che siano ancora in attesa della relativa autorizzazione, possono avviare validamente le attività dandone comunicazione alla Provincia. L'avvio anticipato delle edizioni è consentito solo se l'operatore/attuatore è in regola con l'accREDITAMENTO delle sedi formative interessate, a partire dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali.

La relativa comunicazione, da trasmettere per via telematica, dovrà essere accompagnata da una specifica dichiarazione, con la quale l'operatore/attuatore si impegna:

- ad avviare l'edizione/i sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per le edizioni normalmente finanziate;
- ad accettare il controllo degli organi comunitari, nazionali, regionali e provinciali a ciò preposti;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui l'edizione attivata non sia finanziata.

Nell'eventualità in cui l'edizione per la quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio, gestione, controllo, risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal presente bando.

11b) Stipulazione dell'atto di adesione

I rapporti tra la Provincia e gli Operatori/attuatori assegnatari di finanziamento saranno regolati mediante atto di adesione contenente le clausole riportate nel bando.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto di adesione si farà riferimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria; in particolare l'operatore si impegna a rispettare le disposizioni comunitarie sulle procedure contabili, amministrative e di rendicontazione delle attività finanziate.

11c) Flusso finanziario

Successivamente alla sottoscrizione dell'atto di adesione e previa autocertificazione dell'avvenuto inizio dei corsi, la Provincia erogherà, ai soli soggetti attuatori non aventi scopo di lucro, un **unico acconto pari al 50% del finanziamento spettante alle edizioni corsuali avviate**, rideterminandone il valore nel caso in cui, ad inizio attività, il numero degli allievi sia diminuito rispetto al preventivo; detta dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla certificazione fidejussoria, bancaria o assicurativa a garanzia dell'acconto richiesto.

Il saldo, per i soggetti attuatori che abbiano usufruito dell'acconto, o l'intero ammontare del finanziamento pubblico, per i soggetti attuatori che non abbiano diritto all'acconto stesso, saranno erogati a seguito di verifica del rendiconto.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 33 di 34

11d) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare

Le somme di cui al presente Bando costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore delle imprese/enti per la formazione del personale in esse/i impiegato, da erogare ai consorzi di imprese (lettera d dell'art. 11 L.R. 63/95) o agli enti di formazione (lettere a, b, c dell'art. 11 L.R. 63/95) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, erogabili in esecuzione del presente Bando, e la disciplina dei relativi adempimenti, si precisa che:

- ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la Provincia, nello svolgimento delle attività inerenti il bando non riveste soggettività attiva in quanto non esercita né direttamente né indirettamente alcuna attività di impresa o di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva in quanto non qualificabile quale parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti succitati: si ricorda in ogni caso la vigenza delle norme di cui al 10° comma dell'art. 14 della Legge 24/12/1993 n. 537;
- ai fini delle Imposte Dirette, le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda in ogni caso la vigenza delle norme di cui all'ultima parte del 34° comma dell'art. 8 della L. 11/03/88 n. 67.

11e) Rifinanziamento/proroga del bando

Qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive rispetto alla dotazione di cui al paragrafo 3a) la Provincia si riserva di rifinanziare il presente Bando e di prorogarne eventualmente i termini di validità, fatta salva ogni altra condizione in esso prevista.

12) INFORMATIVA

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi. **Il conferimento di tali dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo.**

I dati raccolti sono conservati a cura del Servizio Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Provincia di _____.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Formazione Professionale, al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	Settore Programmazione dell'Attività Formativa
INDICAZIONI GENERALI CONCORDATE PER I BANDI PROVINCIALI - OCCUPATI P.F.A. - 2013 - 2014	Pagina 34 di 34

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ADESIONE (Paragrafo 9b – punto 2 delle Linee Guida)

**CARTA INTESTATA
DELL'IMPRESA/ENTE COMMITTENTE**
(Nel caso in cui l'impresa/ente non sia dotata di carta intestata può utilizzare un timbro recante, oltre alla denominazione e ragione sociale, l'indirizzo e il Codice Fiscale o Partita IVA)

OGGETTO: Adesione ad attività formative per lavoratori occupati

Ai fini della realizzazione di attività formative destinate ai lavoratori occupati presso la propria impresa/ente, ed in relazione alle disposizioni previste dal Bando della Provincia di **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** per la chiamata dei progetti di formazione per lavoratori occupati – **Piani Formativi di Area** – Anno 2013/2014

il sottoscritto:

Cognome e nome del legale rappresentante/procuratore speciale

legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa/ente

denominazione dell'impresa/ente committente

codice anagrafico regionale del committente

richiede la partecipazione di lavoratori occupati dipendenti (o assimilati) di questa azienda al corso
_____, **edizione n.** _____

titolo del corso di formazione

la cui realizzazione è assicurata dall'operatore/attuatore

denominazione dell'operatore attuatore del corso e presentatore della domanda

codice anagrafico regionale dell'attuatore

nell'ambito del P.F.A. approvato dalla Provincia di _____ con atto n. _____ del _____
n°.e data Determinazione

A tale scopo dichiara che

- 1) i partecipanti sono n° _____ allievi occupati, dipendenti (o assimilati) presso questa impresa/ente.
- 2) in relazione alla classificazione dimensionale delle imprese prevista dalle norme comunitarie riportata al paragr. 1e) del Bando suddetto, l'impresa/ente è di dimensione: _____
(indicare se Grande, Media, Piccola o Microimpresa)
- 3) gli addetti complessivi dell'impresa sono n. _____

Data _____

In fede,

Timbro dell'impresa/ente e Firma leggibile e per esteso

